AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1569 DEL 10/09/2026

O G G E T T O

SENTENZA N. 5963/2026 REG. PROV. COLL. PUBBLICATA IN DATA 22.07.2026, RESA DAL CONSIGLIO DI STATO A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO REG. RIC. N. 9800/2024. PRESA D'ATTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Proponente: UFFICIO LEGALE
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 1623/26

Firmato digitalmente da ASSEMBERGS Peter il 10/09/2026 11:44

Il Responsabile dell'Ufficio Legale riferisce:

Premesso che:

- In data 22.12.2024 è stato notificato all'Azienda ULSS n. 8 Berica il ricorso in appello promosso avanti al Consiglio di Stato dalla società Rekeep S.p.a. nei confronti della medesima ULSS (acquisito al prot. n. 131351 del 23.12.2024), e volto ad "*annullare e/o riformare la sentenza del TAR Veneto, Sez. III, n. 2324/2024, resa nel ricorso R.G. 1281/2022, pubblicata il 4 ottobre 2024, non notificata e per l'effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, previo annullamento dei provvedimenti impugnati, accertare il diritto di Rekeep S.p.A., quale mandataria dell'ATI costituita con Coopservice Soc. Coop. p.a. nei confronti della Azienda ULSS n. 8 - BERICA alla revisione dei prezzi ex art. 115 D.lgs. 163/2006 per l'importo corrispondente all'adeguamento Istat per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 oltre IVA 22%, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data del provvedimento impugnato, 16.9.2022, o, in subordine, dalla data del ricorso, condannando l'Azienda Sanitaria al relativo pagamento. Con ogni consequenziale pronuncia anche in punto di spese e competenze di giudizio*".
- Il contenzioso segue il giudizio avanti al TAR per il Veneto n. 1281/2022 R.G. definito con la sentenza Sez. III, n. 2324/2024 la quale, statuendo l'infondatezza del ricorso promosso da Rekeep S.p.a., lo rigettava con la compensazione delle spese di lite tra le parti.
- Nei procedimenti di primo e secondo grado, l'ULSS si costituiva ritualmente in giudizio con il patrocinio dell'avv. Vittorio Miniero del foro di Bologna, giuste le deliberazioni del Direttore Generale n. 1326 del 13.08.2024 e n.51 del 17.01.2025.

Con il deposito della Sentenza n. 5963/2026 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 22.07.2026 (acquisita al prot. n. 82740 del 23.07.2026) il Consiglio di Stato, a definizione del procedimento R.R. n. 9800/2024, si è così pronunciato:
"Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati. Spese del doppio grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2026 […]."

Ritenuto quindi di prendere atto della sopra citata Sentenza n. 5963/2026 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 22.07.2026 resa dal Consiglio di Stato a definizione del procedimento R.G. n. 9800/2024 e di trasmettere il presente provvedimento alla UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica per i seguiti di competenza.

Considerato altresì, che pur nell'accoglimento dell'appello, il Consiglio di Stato ha stabilito nella parte motiva, al punto n. 12, "*che il compenso revisionale potrà essere riconosciuto sulla base dell'istruttoria svolta a cura del RUP con esclusivo riferimento al periodo decorrente dal 1° gennaio 2022 in conformità con la richiesta presentata dall'appellante nel rispetto della disciplina di cui all'ultimo punto dell'articolo 4 del contratto (ossia che l'aggiornamento revisionale deve essere richiesto entro 90 giorni dall'inizio di ogni nuovo periodo contrattuale), mentre non potrà retroagire al quadriennio precedente (2018-2021)*".

Rilevato che il Difensore dell'Ente, avv. Vittorio Miniero, con nota acquisita al prot. n. 82740/2026, ha precisato che, alla luce degli esiti del giudizio di secondo grado, gli effetti della pronuncia, essendo stata comunque rigettata la domanda della controparte volta a ottenere la revisione dei prezzi per gli anni

2018-2021, decorrono esclusivamente dal 1° gennaio 2022 e che, pertanto, nonostante la riforma della sentenza di primo grado, l'esito complessivo della vertenza può ritenersi comunque favorevole per l'Ente.

Rilevato, infine, che la sentenza prevede la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di prendere atto della Sentenza n. 5963/2026 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 22.07.2026 (acquisita al prot. n. 82740 del 23.07.2026), resa dal Consiglio di Stato a definizione del procedimento R.G. n. 9800/2024;

2. di trasmettere la presente deliberazione alla UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica per l'adozione dei provvedimenti di competenza, conseguenti a quanto disposto con la sentenza di cui al precedente punto 1.;

3. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line aziendale.

*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dott. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dott. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI